REGOLAMENTO (CE) N. 2322/2003 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (¹), stabilisce che i produttori, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, devono ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi.
- (2) Il mercato comunitario dei cereali nella campagna di commercializzazione 2003/2004 è caratterizzato da una scarsa produzione dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici della Comunità. Tale situazione dovrebbe comportare un calo significativo delle scorte finali 2003/2004 sul mercato comunitario. Un raccolto normale nel 2004 non consentirebbe di incrementare le scorte in maniera significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

(3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 occorre pertanto fissare il tasso di ritiro dalla produzione a un livello inferiore rispetto a quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 il tasso di base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 5 %.

Articolo 2

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2. Esso si applica al ritiro dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio Il Presidente G. ALEMANNO

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).